



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n. 16

Roma, 30 MAR. 2017

Prot. N. 5982 All. 1

Class. 34.01.00/1.4

A tutti gli Istituti archivistici  
All'Archivio Centrale dello Stato  
LORO SEDI

e, p.c.: All'Organismo Indipendente di Valutazione  
ROMA

Ai Direttori dei Servizi

NDG

Alla Segreteria del Direttore Generale

NDG

**OGGETTO:** Donazioni di materiale archivistico a favore degli Archivi di Stato.  
Procedimento.

Secondo i principi generali desumibili dalla normativa vigente (v. art. 782 c.c., primo periodo del primo comma), la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità.

In particolare, il menzionato art. 782 c.c., al successivo secondo comma, prescrive che l'accettazione della proposta di donazione può essere espressa nello stesso atto pubblico recante l'offerta di donazione o con atto pubblico successivo.

L'atto pubblico di donazione deve essere stipulato da un notaio con la partecipazione di due testimoni (formalità, quest'ultima, imposta, *ad substantiam*, dagli articoli 47, primo comma, e 48 della legge notarile: v. L. 16 febbraio 1913, n. 89).

Qualora, come nella fattispecie in questione, la donazione abbia ad oggetto beni mobili, a norma dell'art. 782 c.c., primo comma, secondo periodo, tali beni devono essere distintamente elencati nell'atto di donazione e di essi deve essere altresì specificato il valore



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

economico. La mancanza di tali indicazioni rende la donazione invalida, ancorché stipulata per atto pubblico.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, della Legge 7 agosto 1982, n. 512, la donazione di che trattasi può essere effettuata, a scelta del donante (e ferma rimanendo l'obbligatorietà della partecipazione dei due testimoni di cui s'è detto in precedenza), con atto pubblico rogato da un notaio ovvero dall'ufficiale rogante dell'amministrazione beneficiaria (nella presente fattispecie, dall'ufficiale rogante dell'Istituto archivistico beneficiario).

La registrazione dell'atto è effettuata a titolo gratuito, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt.3, comma 1, e 55, comma 2.

Il successivo art.783 c.c., al primo comma, prevede, tuttavia, che le donazioni di modico valore che abbiano ad oggetto beni mobili siano valide anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna dei detti beni. Occorre però chiarire che, nel caso di donazioni di materiale archivistico fatta a degli Archivi di Stato, sorge comunque la necessità, per l'Archivio donatario, di registrare in ingresso il materiale archivistico ivi pervenuto, che incrementa le relative raccolte. Pertanto anche le donazioni di documenti archivistici di modico valore economico dovranno essere comunque attestate da uno scambio di manifestazioni di volontà, per la cui espressione non è richiesto ovviamente l'atto pubblico ma è sufficiente la corrispondenza ordinaria, costituita:

a) dalla proposta di donazione formulata dal privato;

b) dalla dichiarazione di accettazione formulata dal Direttore dell'Archivio di Stato beneficiario della donazione. Tale dichiarazione andrà resa all'esito del procedimento di cui si dirà qui di seguito.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

La modicità del valore economico dei beni archivistici oggetto della proposta di donazione deve essere accertata, a cura dell'amministrazione, caso per caso, anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, in conformità a quanto stabilito dal richiamato art. 783 c.c., secondo comma.

Appare opportuno aggiungere, per completezza di informazione, che l'art. 12, comma 1, del D.-L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, aveva indicato in euro diecimila la soglia di valore delle donazioni di modica entità destinate ai beni e alle attività culturali. E' da sottolineare che tale indicazione si riferiva alle donazioni in denaro, e non in beni.

In ogni caso, tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 1, comma 6, del D.-L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

Pertanto il parametro di valutazione economica sopra riferito, al fine di stabilire il modico valore di una donazione, può costituire solo un criterio di valutazione di mero fatto, che non esime comunque l'ufficio beneficiario da una istruttoria specifica in proposito e da una adeguata motivazione in merito agli esiti dell'accertamento condotto.

E', infine, appena il caso di precisare che, ai fini della determinazione del valore economico del bene o dei beni proposti in donazione non torna utile riferirsi alle indicazioni operative a suo tempo fornite con la circolare 17 maggio 2004, n. 85, e con la lettera circolare 15 dicembre 2009, n. 19, in quanto le dette indicazioni sono state elaborate in attuazione di quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e dal relativo D.M. MEF del 18 aprile 2002, in materia di nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del conto generale del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

All'atto pubblico di donazione, o alla proposta di donazione formulata dal donante, andrà sempre allegato l'elenco di consistenza della documentazione oggetto della donazione; a tal proposito, viste anche le esigenze connesse alla riduzione della spesa pubblica per le locazioni passive e la crescente carenza di spazi a disposizione degli Istituti, si sottolinea la necessità di accettare soltanto donazioni di materiale archivistico che, a prescindere dal suo valore economico, rivesta comunque un rilevante interesse culturale.

A tale riguardo è opportuno chiarire che il rilevante interesse culturale certamente sussiste quando il compendio o il documento oggetto della proposta di donazione sia stato già dichiarato di interesse storico particolarmente importante con apposito provvedimento formale.

In tutti gli altri casi, la sussistenza di tale rilevante interesse deve essere oggetto di specifico accertamento, adeguatamente motivato, e costituisce una condizione imprescindibile per l'accettazione della donazione.

A tale ultimo proposito è appena il caso di precisare che il rilevante interesse culturale del compendio o del documento, non vincolati, oggetto della proposta di donazione, ben può sussistere anche nel caso in cui il valore economico di tale compendio o documento, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, sia da ritenersi modico.

Il procedimento volto alla formalizzazione della proposta di donazione di materiale archivistico, alla sua valutazione ed alla sua conseguente accettazione è così articolato:



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

1) Il proponente la donazione, che deve avere la piena capacità naturale (cioè la capacità di intendere e di volere ) e la piena capacità di agire (cioè essere maggiorenne), manifesta, al Direttore dell'Archivio di Stato individuato come beneficiario, la propria volontà di donare il materiale archivistico di sua proprietà con apposita dichiarazione formale, dalla quale risultino le sue generalità e il codice fiscale, la piena proprietà e la libera disponibilità del materiale oggetto della proposta di donazione, nonché il valore economico del medesimo, accompagnata dall'elenco di consistenza.

Vale la pena di sottolineare che tale proposta, per quel che attiene ai contenuti sopra specificati, si intende resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e pertanto costituisce (anche) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ragion per cui deve essere resa con le formalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (ossia deve essere sottoscritta dal proponente e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

Inoltre tale proposta/dichiarazione deve recare l'indicazione che il proponente è conscio delle conseguenze che possono derivargli, ai sensi degli articoli 75 (decadenza da eventuali benefici) e 76 (responsabilità penale) del rammentato D.P.R. n. 445/2000, per il caso che gli uffici dell'Amministrazione, in sede di controllo della detta proposta/dichiarazione, a termini dell'art. 71 dello stesso D.P.R. più volte menzionato, le riscontrino come non veritiere.

E' opportuno che il proponente la donazione, qualora la stessa non sia di modico valore, produca altresì, a titolo cautelare, la dichiarazione di consenso alla donazione da parte di eventuali eredi.



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

Qualora il materiale archivistico oggetto della proposta di donazione sia in comproprietà fra più titolari, e quindi gli aventi titolo a formulare la proposta di donazione siano più d'uno, ben possono darsi i seguenti casi:

**a)** i comproprietari formulano una proposta congiunta di donazione. In tal caso la detta proposta deve essere resa, con riguardo a ciascun comproprietario, con le formalità sopra riportate e, in particolare, si sottolinea che ciascun comproprietario deve specificare se la detta proposta di donazione, con riguardo alla quota parte di materiale archivistico di propria spettanza, possa considerarsi o meno di modico valore;

**b)** i vari comproprietari conferiscono apposito mandato ad uno solo di loro affinché formuli la proposta di donazione. In tal caso è bene rammentare che il rappresentante dei vari comproprietari deve essere incaricato da ciascuno di loro con apposito atto scritto, e che in ogni caso i comproprietari che siano minori d'età, anche se emancipati, interdetti o inabilitati, non possono effettuare donazioni e quindi non possono essere nemmeno rappresentati per formulare la proposta di che trattasi. In tal caso, pertanto, la proposta di donazione, fatta da alcuni soltanto dei comproprietari, anche a mezzo di un unico rappresentante, è improcedibile;

**c)** può darsi infine il caso che ciascun comproprietario del materiale archivistico decida di formulare autonomamente la proposta di donazione dello stesso, per la quota parte di sua spettanza, all'Istituto archivistico individuato come beneficiario. E ben può accadere, in tal caso, che non tutti i comproprietari formulino la proposta di donazione della quota parte di materiale archivistico di loro spettanza.

Occorre a questo punto chiarire se sussista la possibilità, per l'Amministrazione statale, di accettare una donazione avente ad oggetto una quota *pro indiviso* della proprietà di un compendio archivistico.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

La giurisprudenza amministrativa, che in più occasioni ha avuto modo di occuparsi della tematica, in particolare con riguardo al caso di acquisizione di quota indivisa di un immobile con atti di tipo ablatorio (esercizio del diritto di prelazione in caso di vendita di quota di proprietà: si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2003, n. 5705) ha rilevato anzitutto che l'esercizio del potere di acquisizione (anche coattiva) di quota di proprietà non trova espresse controindicazioni nel dato di diritto positivo.

Ed ha ulteriormente argomentato che qualora si consentisse ai privati di disporre a più riprese di quote di un immobile e si sottraessero sempre tali operazioni di compravendita allo strumento della prelazione, non solo si innescherebbe, per tale via, un meccanismo di facile elusione della norma di legge che consente l'acquisizione coattiva, ma si frustrerebbe anche la *ratio* dell'istituto della prelazione, che attribuisce invece prevalenza alla soddisfazione dell'interesse pubblico, il quale si consegue con l'acquisizione anche solo parziale della proprietà di un bene e con il connesso esercizio dei poteri di gestione, nella qualità di comproprietario, in modo da assicurare la migliore tutela e l'ottimale fruizione del bene.

*“In merito, poi, - continua il supremo organo di giustizia amministrativa – all'obiezione con la quale si contesta l'anomalia della simultanea connotazione di un bene quale bene demaniale ed al tempo stesso appartenente ad un privato proprietario pro quota, si deve rimarcare, in prima battuta, che trattasi di ostacolo che attiene non al mezzo acquisitivo in sé considerato bensì alla situazione giuridica conseguente all'acquisto. In seconda battuta va rimarcato che la stessa obiezione potrebbe essere mossa per qualsiasi forma di acquisto di un bene culturale da parte dello Stato, come una vendita o una donazione o un lascito ereditario, la cui ammissibilità, anche se limitata ad una quota di proprietà, è certo fuori discussione”.*

Ovviamente una acquisizione siffatta, ancorché conseguente (come nel nostro caso) ad una donazione, impone all'Amministrazione il dovere di esplicitare puntualmente le ragioni che l'hanno determinata all'acquisto della quota di comproprietà, con particolare riguardo



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

alla compatibilità della situazione di comunione fra pubblico e privato in rapporto alla destinazione del bene stesso (sullo specifico punto v., pressoché in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 1988, n. 323).

Va tuttavia tenuto presente che l'accettazione di una donazione *pro-quota* della proprietà di un compendio archivistico non può determinare la violazione del divieto di smembramento degli archivi di interesse culturale, sancito dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004.

Pertanto, a fronte ad una proposta di donazione di una o alcune quote di comproprietà di un compendio archivistico già vincolato (o comunque riconosciuto, in sede di istruttoria, di interesse culturale) l'ufficio destinatario della proposta di donazione esprimerà il proprio parere in ordine alla convenienza, per l'Amministrazione, ad accettare tale proposta sulla base dell'importanza culturale del compendio in sé considerato ed in rapporto al materiale documentario presente nell'Archivio che dovrà accoglierlo, oltre che sull'opportunità, al fine di evitarne lo smembramento, vietato dal rammentato art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, di procedere ad un deposito presso il detto Archivio, dell'intero compendio (ivi compresa la parte di esso ancora in mano privata), anche a termini dell'art. 43, comma 1, del medesimo D.Lgs., proprio al fine di assicurarne la conservazione quale compendio unitario.

2) Il Direttore dell'Archivio di Stato beneficiario della donazione, ricevuta la proposta di cui al punto 1), effettuate le verifiche di procedibilità ivi indicate, ne trasmette gli esiti al Soprintendente archivistico competente per territorio, il quale provvede ad effettuare l'istruttoria, di legittimità e di merito, circa la correttezza dei dati forniti dal proponente la donazione, circa l'interesse culturale ed il valore economico del compendio archivistico offerto in dono e la conseguente opportunità, per lo Stato di procedere alla sua acquisizione, anche nel caso in cui si tratti di acquisire il detto compendio solo *pro quota*, esprimendo il proprio parere, in tale ultimo caso, sull'opportunità di procedere alla custodia, presso



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

l'Archivio di Stato beneficiario della donazione *pro quota*, dell'intero compendio, a termini dell'art. 43, comma 1, del citato D.Lgs. n. 42/2004. Gli esiti di detta istruttoria vengono inoltrati al Servizio II della Direzione generale Archivi, ufficio competente a curare l'ulteriore seguito della proposta di che trattasi.

La Soprintendenza comunica altresì, al proponente la donazione, l'avvio dell'iter per la richiesta, alla Direzione generale Archivi, dell'autorizzazione all'accettazione della donazione stessa.

3) Il Direttore dell'Archivio di Stato, dal canto suo, esprime la disponibilità ad accettare la donazione, anche in relazione agli spazi disponibili, con nota indirizzata alla Soprintendenza, al Servizio II della Direzione generale archivi e, per conoscenza, al donante.

4) Il Dirigente del Servizio II sulla scorta degli esiti istruttori che gli pervengono dall'Archivio di Stato e dalla Soprintendenza archivistica competenti per territorio, valuta, anche in ragione dell'interesse culturale e del valore economico della documentazione offerta in dono, se sottoporre la questione al competente Comitato tecnico scientifico al fine di acquisirne il parere, o se proporre direttamente al Direttore generale le determinazioni da assumere in proposito.

5) Il Direttore generale Archivi, sulla scorta dell'istruttoria compiuta dagli uffici, centrali e periferici, ed, eventualmente, del parere reso dal Comitato tecnico scientifico, adotta il provvedimento di autorizzazione all'accettazione della donazione.

6) Il donante ed il Direttore dell'Archivio di Stato beneficiario della donazione, stipulano il contratto con la forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n.

Come già rammentato in precedenza, tale atto può essere stipulato gratuitamente dall'ufficiale rogante esistente presso l'Istituto, ai sensi dell'art. 8, primo comma, della L. n. 512/1982 e registrato gratuitamente, ai sensi degli artt.3, comma 1, e 55, comma 2, del D.lgs. 346/90.

Una copia dell'atto così stipulato è inviata alla Direzione generale Archivi.

Soltanto ove il valore economico del bene archivistico offerto in donazione sia da ritenersi modico, la donazione può perfezionarsi, anziché con l'atto pubblico, attraverso l'accettazione della proposta di donazione, espressa con atto formale dal Direttore dell'Archivio di Stato, previa autorizzazione del Direttore generale Archivi di cui al punto 5).

7) All'atto della consegna della documentazione archivistica oggetto della donazione all'Archivio di Stato beneficiario, detto Istituto ha l'obbligo di procedere alla assunzione in carico di detta documentazione nel conto generale del patrimonio dello Stato, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e del D.I. 18 aprile 2002, redigendo al riguardo apposito verbale, che sarà inviato a questa Direzione Generale.

Con gli adempimenti testé descritti si porterà a conclusione il procedimento di acquisizione dei beni archivistici.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'intervenuto incremento sarà altresì registrato sul prospetto riassuntivo annuale delle variazioni intervenute nel materiale considerato immobile agli effetti inventariali (Mod. 15 C. G.).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gino Famiglietti